



ALL. 1

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO

PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI INSERIMENTO NELLO SPRAR

1) I possibili beneficiari di inserimento nello SPRAR devono essere resi edotti, durante il periodo di permanenza nel centro di prima accoglienza e in ogni caso subito dopo la notifica del provvedimento di concessione di una forma di protezione da parte della Commissione territoriale o della concessione del permesso umanitario da parte del Questore, della possibilità di proseguire l'accoglienza in struttura diversa da quella attuale, anche dal punto di vista geografico. In tale occasione dovranno essere illustrati la bozza di Regolamento e di "Patto di accoglienza" che vengono adottati nei progetti SPRAR, uniti in allegato (all. I e II¹) e dovrà essere raccolta un'accettazione di massima;

2) La richiesta di accoglienza di coloro i quali hanno manifestato l'interesse a proseguire il percorso di inserimento sociale deve essere inviata al Servizio Centrale (mail info@serviziocentrale.it) mediante l'utilizzo del modulo excel allegato (all. III, la cui compilazione può essere affidata ai responsabili delle strutture di accoglienza attive nei rispettivi territori) **da trasmettere in formato editabile**;

3) E' opportuno evitare di chiedere l'inserimento a favore di soggetti che abbiano proposto ricorso avverso diniego di protezione (almeno sino a quando non siano state risolte le loro posizioni giuridiche) o per i quali risulti, ai sensi del Reg. UE 604/2013, una c.d. "evidenza Dublino" al momento della formalizzazione della domanda di protezione internazionale;

4) Nei casi di vulnerabilità, si chiede di allegare una relazione socio-sanitaria (in formato pdf) e, in caso di disagio mentale, di compilare anche il c.d. modello F²;

5) Il Servizio Centrale, ricevute le richieste, esamina la disponibilità di strutture in grado di accogliere i possibili beneficiari e ne dà comunicazione alla Prefettura e all'ente locale titolare del progetto interessato per consentire il conseguente trasferimento di ciascun beneficiario;

6) L'assenza di espresso riscontro positivo da parte del Servizio Centrale è da intendersi quale mancanza di disponibilità di strutture idonee;

7) La richiesta di inserimento può essere rinnovata ogni 15 giorni circa, mediante l'invio di un elenco aggiornato dei possibili beneficiari e in ogni caso sino a quando gli interessati non ricevono materialmente il permesso di soggiorno: una volta consegnato il permesso, in mancanza di assegnazione di un posto SPRAR, possono essere avviate le procedure per la dimissione dalla struttura, sempre che non sussistano ragioni di particolare vulnerabilità che impongano la ricerca di adeguate soluzioni offerte dal sistema di welfare locale.

¹ Entrambi i documenti sono suscettibili di variazioni dovute alla *personalizzazione* che ogni progetto è autorizzato ad apportare

² Il modello F, composto da 3 pagine, è scaricabile dal sito www.sprar.it seguendo il percorso: categorie + documenti + modulistica Sprar + modello F.

SPRAR - Modello di regolamento del centro di accoglienza

(da personalizzare in base alle caratteristiche del progetto territoriale di accoglienza)

(Inserire logo dell'ente locale e del/gli ente/i attuatore/i)

1. Accoglienza

La permanenza all'interno delle strutture di accoglienza è riservata alle persone aventi lo status giuridico di richiedente/titolare di protezione internazionale o in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari o protezione temporanea.

L'obiettivo di accoglienza degli ospiti è l'inserimento sociale e la permanenza nella struttura (centro collettivo o appartamento) è subordinata all'accettazione da parte degli ospiti del "progetto personalizzato di accoglienza integrata". Entro 15 giorni dal momento dell'ingresso nella struttura, l'ospite deve partecipare, d'intesa con l'équipe, alla definizione del proprio "progetto personalizzato di accoglienza integrata"; la non accettazione o il rifiuto dell'espletazione del progetto costituisce motivo di dimissione dalla struttura. L'ospite è inoltre tenuto alla frequenza continuativa del corso di italiano indicato dai responsabili del progetto, pena la risoluzione immediata del patto di accoglienza. Infine, l'ospite si impegna a sottoscrivere il patto di accoglienza, previa visione del seguente regolamento.

2. Durata dell'accoglienza

L'accoglienza all'interno del centro collettivo/dell'appartamento è temporanea:

- per i titolari di protezione internazionale e per chi è in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere superiore a 6 mesi;
- per i richiedenti protezione internazionale (richiedenti asilo) la permanenza dura fino alla comunicazione della decisione sulla domanda di protezione;
- il periodo di accoglienza potrà essere prorogato per circostanze straordinarie debitamente motivate, in relazione ai percorsi d'integrazione avviati o a comprovati motivi di salute. La proroga è concessa dal Servizio Centrale dello SPRAR dietro esplicita richiesta da parte del progetto territoriale di accoglienza.

L'accoglienza può essere revocata nei casi di:

- abbandono del centro di accoglienza senza preventiva comunicazione al responsabile del centro;
- mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione senza motivato e documentato motivo;
- gravi violazioni al regolamento del centro/appartamento;
- assenza ingiustificata, di cui al punto n.4.

3. Servizi offerti dal progetto territoriale di accoglienza

Sono offerti i seguenti servizi:

- accoglienza diurna e notturna;
- vitto;
- vestiario adeguato al cambio delle stagioni;
- biancheria personale sufficiente per il ricambio giornaliero;
- biancheria (lenzuola, federe, asciugamani) con cambio biancheria ogni 15 giorni;
- kit per l'igiene personale;